



COMUNE DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 18 agosto 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

L'anno **duemilaventi** addì **diciotto** del mese di **agosto** alle ore **18:00**, nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo di Città.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott.ssa Silvana D'AGOSTINO, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2020 n. 20A01223,

Alla Presenza del SUB COMMISSARIO

dott.ssa Anna Maria Spalato CERUSO, nominato con decreto della prefettura di Avellino del 18 febbraio 2020 n. 0011353.

Con la partecipazione del Segretario Generale avv. **Concettina ROMANO**, incaricata della redazione del verbale, assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adotta il provvedimento di cui in oggetto.

- Vista la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente dell'Area Finanziaria
- Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 del:
- Dirigente dell'Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile:
FAVOREVOLE;

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n° 126 ha modificato ed integrato il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n° 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.
- è elemento essenziale e prioritario dotare l'Ente di un bilancio autorizzatorio al fine di permettere l'attuazione piena del principio contabile n°16 - Principio della competenza finanziaria - che testualmente recita:

[...] Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/ servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

- nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l'azione amministrativa, si ritiene necessario indirizzare la propria attività al soddisfacimento di una molteplicità di interessi supportati da un sistema di principi contabili concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che testualmente recita:

[...] Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

- al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e tutelare l'ente da eventuali carenze, occorre massimizzare l'attenzione all'attivazione di ogni spesa corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla sua reale copertura monetaria, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 183 TUEL;
- Che, inoltre, la legge di conversione del c.d. “decreto rilancio” (articolo 106, comma 3 – bis del DL 34/2020) avvenuta il 16/07/2020 ha rinviato il termine per l'approvazione della verifica del permanere degli equilibri di bilancio (*cosiddetta salvaguardia*) al prossimo 30 settembre, in concomitanza con il termine per approvare il bilancio di previsione 2020-2022, anche esso spostato dall'originaria scadenza di luglio (articolo 106).
- Che le motivazioni del rinvio sono da ricercarsi nella profonda incertezza che caratterizza l'andamento delle entrate locali, per effetto dell'emergenza economica conseguente all'emergenza sanitaria, tale da rendere assai ardua l'operazione di verifica degli equilibri di bilancio.
- Che il rinvio riguarda il termine per l'approvazione da parte del consiglio comunale della deliberazione con la quale si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio o si mettono in atto le misure necessarie per ripristinare il pareggio in caso contrario (articolo 193 Dlgs 267/2000), ma non anche il termine per approvare la variazione di assestamento di bilancio, rimasto fissato, ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii, al 31 luglio (*variazione peraltro facoltativa, rammentando che le variazioni possono deliberarsi comunque entro il 30 novembre, salvo alcune eccezioni*).

- Che l'articolo 193 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e *ss.mmi..ii*, stabilisce che la verifica relativa al permanere degli equilibri di bilancio deve essere condotta con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 luglio (termine rinviato come si è detto a settembre).
- Che in realtà questa verifica rientra nel più ampio monitoraggio degli equilibri di bilancio, che la legge prevede sia costantemente operato nel corso della gestione e non solo in sede di approvazione del bilancio, delle sue variazioni o del rendiconto della gestione e che vede coinvolti diversi soggetti, dal responsabile del servizio finanziario, ai revisori dei conti, ai responsabili dei servizi, fino al consiglio comunale. L'importanza di questa verifica concomitante ha spinto il legislatore a prevedere uno specifico controllo interno dedicato agli equilibri di bilancio, da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n° 267/2000 e *ss.mmi..ii*, e soprattutto del regolamento di contabilità. Nel caso in cui l'accertamento del permanere degli equilibri dia esito negativo, il Consiglio comunale deve contestualmente provvedere al ripristino del pareggio, sia nel caso in cui i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di gestione, derivante cioè dalla competenza, ovvero un disavanzo di amministrazione, il quale potrebbe derivare anche dalla gestione dei residui. La verifica degli equilibri dovrà riguardare anche la gestione di cassa.
- Che per ripristinare il pareggio è possibile utilizzare tutte le economie di spesa e tutte le entrate (per l'anno in corso e i due successivi), escluse le entrate da prestiti e quelle aventi uno specifico vincolo di destinazione. Per il ripristino dell'equilibrio in conto/capitale possono utilizzarsi anche i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili e altre entrate in conto/capitale. Solo nel caso in cui gli strumenti di cui sopra non siano sufficienti, è possibile ricorrere all'impiego della quota libera del risultato di amministrazione (compresi gli enti che si trovano in utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa e quelli in anticipazione di tesoreria ai sensi dell'articolo 187, comma 3-bis, Decreto Legislativo n° 267/2000 e *ss.mmi..ii*) ovvero ricorrere alla leva tributaria/tariffaria potendo incrementare le aliquote e le tariffe dei tributi o delle altre entrate patrimoniali (le prime con effetto retroattivo, le seconde con decorrenza non retroattiva, verificandosi le condizioni previste dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 446/1997).
- Che è del tutto probabile che quest'anno molti enti registreranno una riduzione delle entrate tributarie ed extratributarie per gli effetti della pandemia. Tra queste si possono annoverare quelle relative all'Imu, derivanti dal mancato pagamento da parte dei contribuenti oltre che dalle norme di esonero della prima rata previste per alcune attività turistiche (articolo 177 Dl 34/2020), all'addizionale comunale Irpef (*per effetto del più che plausibile calo dei redditi 2020 che interesserà alcune categorie di contribuenti*), alla Tosap/Cosap (per effetto della norma di esonero per i pubblici esercizi prevista dall'articolo 181 Dl 34/2020 a cui è stata aggiunta nel corso della conversione del Dl 34/2020 l'esenzione per il commercio ambulante per le occupazioni del periodo dal 1 marzo al 30 aprile 2020), fino all'imposta di soggiorno, alla Tari ed all'imposta sulla pubblicità diritto sulle pubbliche affissioni. Per non considerare i minori introiti tariffari (parcheggi pubblici, servizi a domanda individuale, eccetera), solo in parte mitigati dalle norme dell'articolo 48 del Dl 18/2020, per alcuni servizi.
- Che per fronteggiare queste riduzioni, in prima battuta, può utilizzarsi il fondo statale per le funzioni fondamentali previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020, già assegnato per il 30 per cento e da ripartire per il residuo sulla base dei criteri stabiliti dall'apposito Dm.
- Questo fondo è stato espressamente previsto per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali (*la cui individuazione è contenuta per gli enti locali nell'articolo 19 del Dl 95/2012*), anche in relazione alla possibile perdita di entrate dovuta all'emergenza Covid-19. Quindi è

lo strumento deputato a fronteggiare la perdite delle entrate che finanziano le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni fondamentali, spese che dovrebbero trovare specifica evidenziazione nella sezione strategica del DUP (paragrafo 8.1, principio contabile applicato n. 1).

- Che per le riduzioni tari si rinvia all'approvazione del PEF con l'MTR previsto entro il 31 dicembre 2020, precisando che quest'ultime, infatti, consisteranno in riduzioni obbligatorie, previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 (in favore delle utenze non domestiche costrette alla sospensione dall'attività per i provvedimenti governativi o locali o che hanno volontariamente sospeso l'attività, se previsto dall'Egato, ovvero di quelle domestiche, se previsto sempre dall'Egato in accordo con il Comune); queste riduzioni devono finanziarsi secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 238/2020 dell'ARERA, vale a dire tramite il piano finanziario 2020, per quelle per le utenze domestiche (componente aggiuntiva Cos) e tramite i piani finanziari, a decorrere però dal 2021 in 3 anni, quelle per le utenze non domestiche, tramite la componente Rcmd (riduttiva per l'anno 2020, positiva per il triennio successivo). Questa componente riduce il totale delle entrate tariffarie del 2020 e, quindi, almeno in parte, quanto spettante al gestore; importo che sarà però recuperato nelle tre annualità successive (potendo il gestore coprire l'ammanco finanziario ricorrendo, tramite l'ente territorialmente competente, all'anticipazione della cassa per i servizi energetici e ambientali).
- che per le entrate, oltre al suddetto fondo, va aggiunto il ristoro dell'esenzione Tosap per il commercio ambulante introdotta in sede di conversione del D.L. 34/2020 (12,5 milioni di euro per il 2020).
- Che in definitiva un quadro molto complesso, solo parzialmente descritto in precedenza, che richiederà ulteriori interventi statali a copertura delle spese dei bilanci comunali, considerato che quelli già effettuati saranno quasi sicuramente non soddisfacenti; risorse annunciate dal Governo, che tuttavia seguiranno la via di un nuovo provvedimento estivo, spingendo molti Enti a fare il punto sugli equilibri (o ad approvare i bilanci) subito dopo l'estate.
- Che l'articolo 106 del Dl rilancio convertito in legge in data 19/07/2020, istituisce un *'Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali'*
- Tale fondo, costituito presso il Ministero dell'interno con una dotazione per l'anno 2020 di 3 miliardi di euro per i Comuni, 500 milioni per province e città metropolitane, è stato assegnato con D.M Interno di concerto con il MEF del 16/07/2020 sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati dal tavolo tecnico di monitoraggio che ha il compito monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo sarà presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato e composto da due rappresentanti del MEF, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Un acconto, pari al 30% sarà erogato in tempi in modo da offrire alle amministrazioni in grande crisi di cassa, la liquidità necessaria a garantire le risorse per i servizi. L'acconto sarà parametrato alle entrate di cui ai titoli I e III del bilancio, come risultanti dal Siope al 31 dicembre 2019. L'accordo tra Anci, Upi e Governo, trasposto nella norma del dl Rilancio prevede poi un meccanismo di verifica conclusiva delle spettanze entro il 30 giugno 2021 con eventuale conguaglio delle somme in origine attribuite.

- Che ad oggi si prevede che saldo minori entrate/minori spese derivanti dall'emergenza sanitaria ammonterà ad 4,5 mld di € con la necessità di integrazioni del suddetto fondo PER 1,5 Mld di €.
- Che tutte le minori entrate, ivi compreso tari, al netto delle minori spese, ivi compreso rinegoziazione mutui, sia da compensare con detto fondo.
- Che l'acconto è stato parametrato alle entrate di cui ai titoli I e III del bilancio, come risultanti dal Siope al 31 dicembre 2019, al netto delle minori spese seguite all'emergenza sanitaria, ivi compreso economie da rinegoziazione /sospensione mutui. L'accordo tra Anci, Upi e Governo, trasposto nella norma del dl Rilancio, prevede poi un meccanismo di verifica conclusiva delle spettanze entro il 30 giugno 2021 con eventuale conguaglio delle somme in origine attribuite.

VISTO

- l'articolo 11 del Decreto Legislativo n° 118/2011, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n° 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2) *adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1) del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.*
- l'articolo 27, comma 8°, della Legge n° 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*
- L'articolo 1, comma 169, della Legge n° 296/06 (*Legge finanziaria 2007*) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*
- Il decreto legge n. 18/2020, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid -19”*, convertito in legge 27/2020, con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 (oggi 30 settembre come da DL 34/2020 convertito in legge il 16/07/2020).
- Che l'articolo 1, comma 461, poi, della citata Legge n. 232/2016, ha previsto l'abrogazione a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018 dell'art. 2, comma 8 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, più volte prorogato negli anni che consentiva l'utilizzo dei proventi per il finanziamento di spese correnti. Occorre, poi, ricordare che non può più essere utilizzato l'art. 1, comma 737 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che per gli anni 2016 e 2017 aveva consentito ai comuni di utilizzare una quota sino 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

- Che il citato articolo 1, *comma 460*, della legge n. 232/2016 entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 destina i proventi edilizi in particolare a:
 - a) *realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
 - b) *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
 - c) *interventi di riuso e di rigenerazione;*
 - d) *interventi di demolizione di costruzioni abusive;*
 - e) *acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;*
 - f) *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
 - g) *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;*
 - h) *spese di progettazione per opere pubbliche.*
- Che, *tra l'altro*, l'ultima destinazione del precedente elenco è stata inserita dal Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. "Decreto Fiscale") convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172.
- la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022 e del piano annuale delle assunzioni 2020 parte integrante del D.U.P. (*Documento Unico di Programmazione*) il cui schema è stato approvato con precedente deliberazione della Giunta Municipale.
- che all'interno del suddetto DUP, sono contenuti a) il piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n° 198 del 11 aprile 2006 b) piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex articolo 1, comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008 c) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58, comma 1°, del Decreto Legge n° 112/2008, convertito in Legge 133/2008.

DATO ATTO

che, *per effetto delle sopra citate disposizioni*, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.
- che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.
- che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del Decreto Legislativo n° 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.
- che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

- che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Dirigenti delle divisioni e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2020/2022.
- che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale con atto deliberativo n° 29 del 29 Giugno 2020.
- che gli importi spettanti all'Ente quale Fondo di solidarietà 2020 sono pubblicati dal Ministero dell'Interno.
- Che dal 1° gennaio 2019 è stato abolito il rispetto in sede di bilancio di previsione dei nuovi vincoli di finanza pubblica (*che sostituisce il Patto di Stabilità Interno dal 1° gennaio 2016*) così come previsto dall'articolo 1, comma 712, della Legge di stabilità 2016.
- che il Comune di Ariano Irpino non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36 % dall'articolo 243 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n° 267/2000 e *ss.mm.ii.*

CONSIDERATO

- che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del Decreto Legislativo n° 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa.
- che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

VISTO

- La deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n° 41 del 16 Luglio 2020 di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada relative all'anno 2020.
- La deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n° 44 del 16 Luglio 2020 di verifica quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/82, n. 865/71 e n. 457/78 e determinazione del relativo prezzo di cessione
- Lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020 - 2022 (*schema di cui all'allegato 9 al Decreto Legislativo n° 118/2011 e ss.mm.ii.*), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n° 46 del 16 Luglio 2020

TENUTO CONTO

- che si rende necessario procedere, così come previsto dall'articolo 174 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n° 267 e dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n° 118/2011, all'approvazione del bilancio 2020/2022 con funzione autorizzatoria.

VISTI

- *il Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000;*
- *il Decreto Legislativo n° 118 del 23.06.2011;*
- *lo Statuto Comunale;*
- *Il parere tecnico – contabile - favorevole sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii*
- *Il parere tecnico contabile favorevole del dirigente Area Finanziaria*
- *Il parere del Collegio dei Revisori dei conti prot n° 19435 del 12/08/2020.*

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate e riportate

1. di approvare i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, *anche ai fini autorizzatori*, allegati quale parte integrante del presente atto:

- *lo schema di bilancio di previsione 2020/2022 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri finanziari (Allegato A).*

2. di approvare i seguenti documenti del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del Decreto Legislativo n° 118/2011, **dando atto che, per semplificazione amministrativa, gli stessi sono quelli materialmente allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n° 44 del 16 Luglio 2020,** che si intende qui interamente richiamata e riportata:

a) previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri finanziari (Allegato A)

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato B)

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato C)

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato D)

e) la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione (Allegato E).

f) Prospetto dimostrativo della riduzione in sede previsionale della spesa del personale (Allegato F).

g) Prospetto indicante la destinazione degli oneri di urbanizzazione, alienazioni patrimoniali e condono edilizio (Allegato G).

h) Piano degli indicatori (Allegato H)

3. Di **dare atto** che è allegato alla presente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (*Allegato I*)

4. di **dare atto e disporre**:

- che sono predisposti, presenti ed acquisiti agli atti gli allegati al bilancio di cui all'articolo 172 del Decreto Legislativo n° 267/00 e *ss.mm.ii.*, ivi compresi gli atti dei bilanci delle società, consorzi, aziende e partecipate dall'ente, relative all'ultimo esercizio approvato.
- Che sulla base dei parametri calcolati in relazione ai risultati del rendiconto di gestione 2019, l'Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie.
- Che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale con atto deliberativo n° 29 del 29 Giugno 2020, che è stato pubblicato all'albo pretorio online, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche.
- Che la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022 e del piano annuale delle assunzioni 2020 parte integrante del D.U.P. (*Documento Unico di Programmazione*) il cui schema è stato adottato con precedente deliberazione della Giunta Municipale;
- Che all'interno del suddetto DUP sono contenuti *a) il piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n° 198 del 11 aprile 2006 b) piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex articolo 1, comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008 c) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58, comma 1°, del Decreto Legge n° 112/2008, convertito in Legge 133/2008*
- Che nel Bilancio pluriennale 2020/2022 - esercizio 2020 non è previsto il ricorso ad indebitamento

5. di **prendere atto e/o approvare** per quanto di competenza, altresì:

- Che con deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n° 40 del 16 Luglio 2020 sono state stabilite le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi, cimitero e sale comunali.
- Che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 25 del 15 giugno 2020 si è provveduto alla nomina del Funzionario Responsabile IMU.
- Che deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n° 37 del 16 Luglio 2020 si è provveduto alla nomina del Funzionario Responsabile TARI.
- Che per le seguenti aliquote e tariffe si intendono prorogate anche per il 2019 quelle in vigore per l'anno 2019, confermate, negli anni, da varie deliberazioni di Giunta Municipale (2007: n° 124 del 30 Aprile 2007 – 2008: n° 136 del 09 maggio 2008 – 2009: n° 121 del 10 aprile 2009 – 2010: n° 119 del 16 aprile 2010 – 2011: n° 173 del 15 giugno 2011, 2012: n° 106 del 09 giugno 2012, 2013: Commissario Prefettizio n° 15 del 14 novembre 2013, 2014: n° 77 del 11 settembre 2014, 2015: delibera GM 174 del 22/07/2015, 2016: GM 106 del 12/05/2016; 2017: GM n° 75 del 31/03/2017; GM n° 68 del 29 marzo 2018, GM 84 del 05 Aprile 2020) e originariamente adottate con le seguenti, sempre di Giunta Municipale, che si intendono qui interamente richiamate a formare parte integrante e sostanziale della presente:

- a. n° 181 del 13 maggio 2006 “Tariffe Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”
 - b. n° 182 del 13 maggio 2006 “Tariffe TOSAP”
 - c. n° 183 del 13 maggio 2006 “Canone depurazione e fognatura”
 - d. n° 188 del 13 maggio 2006 “Servizi a domanda individuale ed a carattere produttivo”
- Che le tariffe TOSAP, Diritti sulle pubbliche Affissioni e tariffe Imposta Comunale sulla pubblicità 2015 sono quelle indicate nell'allegato E) della deliberazione di Giunta Municipale n° 119 del 16 Aprile 2010.
 - Che nel Decreto anticrisi (*Decreto Legge n° 34 del 19 maggio 2020*) è stata prevista l'esenzione dal pagamento della Tosap e dalla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di dehor, tavolini, sedute e ombrelloni da parte di gestori di bar, pizzerie e ristoranti, introducendo una rilevante misura di sostegno in favore delle imprese di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (*articolo 5 della legge 287/1991*), quali bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, gelaterie, pasticcerie, birrerie ed esercizi similari, che non vale, *invece*, anche per esercizi di vicinato del settore alimentare autorizzate a effettuare il consumo sul posto o artigiani del settore alimentare come le pizzerie d'asporto.
 - Che in base a tale misura, *finalizzata alla promozione della ripresa di queste attività economiche fra le più danneggiate dall'emergenza Covid - 19*, i titolari di bar e ristoranti sono esentati dal pagamento della Tosap al Comune per il periodo dal 1° maggio scorso al prossimo 31 ottobre 2020 per l'acquisizione di concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico.
 - Che l'Ente applichi quanto chiarito dall'Anci con nota prot. n° 41/VSG/sd del 21/05/2020, che l'esonero trovi applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico oltre che all'ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.
 - Che come precisato dall'articolo 181 del Dl 34/2020 ed in particolare dai commi 1-bis e 1-quater introdotti dalla Legge di conversione, è disposta l'esenzione dal pagamento della Tosap temporanea in favore dei titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al Decreto Legislativo n° 114/1998, dando atto che l'esenzione riguarda il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020, periodo caratterizzato dalla chiusura totale o parziale dei mercati su aree pubbliche.
 - Che le aliquote e tariffe in vigore per l'anno scolastico 2020/2021 per il Servizio trasporto scolastico e refezione scolastica sono state approvate con deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n° 40 del 16 Luglio 2020.
 - Che le aliquote IMU 2020 sono state approvate con deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n° 11 del 16 Luglio 2020
 - Che è confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n° 13 del 14/11/2013 fissata allo 0,8 %.

- Che con deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n° 12 del 16 Luglio 2020 sono state approvate le tariffe TARI 2010 a titolo di acconto pari a 3/4 rate del 2019.
- Che per l'Ente, in base alle previsioni del Bilancio 2020, il tasso di copertura dei Servizi a domanda individuale ed a carattere produttivo, è il seguente:

SERVIZIO	RICAVI	COSTI	% DI COPERTURA
Mensa scolastica	€ 138.500,00	€ 150.000,00	92,33%
Museo - Biblioteca - auditorium	€ 4.000,00	€ 214.458,00	1,87%
Campo Sportivo/Palazzetto dello Sport	€ 25.000,00	€ 119.506,00	20,92%
Trasporto scolastico	€ 30.000,00	€ 210.000,00	14,29%

TOTALE € 197.500,00 € 693.964,00 28,46%

- che L'Ente, in base all'articolo 45 del Decreto Legislativo n° 504/92 non è tenuto alla copertura minima del 36 % sui servizi a domanda individuale, in quanto "Ente strutturalmente non deficitario".
- che per il triennio 2020/2022, come puntualmente risultante dall'allegato F, la spesa per il personale dipendente risulta in riduzione rispetto alla media del triennio 2011/2013.
- Che risulta, *conseguentemente*, rispettato il vincolo della riduzione della spesa del personale.
- Di disporre la notifica della presente ai Dirigenti dell'Area Finanziaria, Area amministrativa e Tecnica.
- Di dichiarare, *stante l'urgenza*, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e *ss.mm.ii*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente Area Finanziaria FF, a norma degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, introdotto con D.L. n.174/2012, convertito in legge n° 213/2012, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

13/08/2020 Il Dirigente Area Finanziaria
f.to Dott. Generoso Ruzza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione la proposta sopra riportata;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente riportati;

1. di **approvare** i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, *anche ai fini autorizzatori*, allegati quale parte integrante del presente atto:
 - *lo schema di bilancio di previsione 2020/2022 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri finanziari (Allegato A).*
2. di **approvare** i seguenti documenti del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del Decreto Legislativo n° 118/2011, **dando atto che, per semplificazione amministrativa, gli stessi sono quelli materialmente allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n° 44 del 16 Luglio 2020,** che si intende qui interamente richiamata e riportata:
 - i) previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri finanziari (Allegato A)*
 - j) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato B)*
 - k) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato C)*
 - l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato D)*
 - m) la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione (Allegato E).*
 - n) Prospetto dimostrativo della riduzione in sede previsionale della spesa del personale (Allegato F).*
 - o) Prospetto indicante la destinazione degli oneri di urbanizzazione, alienazioni patrimoniali e condono edilizio (Allegato G).*
 - p) Piano degli indicatori (Allegato H)*
3. Di **dare atto** che è allegato alla presente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (**Allegato I**)
4. di **dare atto e disporre:**
 - che sono predisposti, presenti ed acquisiti agli atti gli allegati al bilancio di cui all'articolo 172 del Decreto Legislativo n° 267/00 e *ss.mm.ii*, ivi compresi gli atti dei bilanci delle società, consorzi, aziende e partecipate dall'ente, relative all'ultimo esercizio approvato.

- Che sulla base dei parametri calcolati in relazione ai risultati del rendiconto di gestione 2019, l'Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie.
- Che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale con atto deliberativo n° 29 del 29 Giugno 2020, che è stato pubblicato all'albo pretorio online, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche.
- Che la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022 e del piano annuale delle assunzioni 2020 parte integrante del D.U.P. (*Documento Unico di Programmazione*) il cui schema è stato adottato con precedente deliberazione della Giunta Municipale;
- Che all'interno del suddetto DUP sono contenuti *a) il piano delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n° 198 del 11 aprile 2006 b) piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex articolo 1, comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008 c) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58, comma 1°, del Decreto Legge n° 112/2008, convertito in Legge 133/2008*
- Che nel Bilancio pluriennale 2020/2022 - esercizio 2020 non è previsto il ricorso ad indebitamento

5. di prendere atto e/o approvare per quanto di competenza, altresì:

- Che con deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n° 40 del 16 Luglio 2020 sono state stabilite le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi, cimitero e sale comunali.
- Che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 25 del 15 giugno 2020 si è provveduto alla nomina del Funzionario Responsabile IMU.
- Che deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n° 37 del 16 Luglio 2020 si è provveduto alla nomina del Funzionario Responsabile TARI.
- Che per le seguenti aliquote e tariffe si intendono prorogate anche per il 2019 quelle in vigore per l'anno 2019, confermate, negli anni, da varie deliberazioni di Giunta Municipale (2007: n° 124 del 30 Aprile 2007 – 2008: n° 136 del 09 maggio 2008 – 2009: n° 121 del 10 aprile 2009 – 2010: n° 119 del 16 aprile 2010 – 2011: n° 173 del 15 giugno 2011, 2012: n° 106 del 09 giugno 2012, 2013: Commissario Prefettizio n° 15 del 14 novembre 2013, 2014: n° 77 del 11 settembre 2014, 2015: delibera GM 174 del 22/07/2015, 2016: GM 106 del 12/05/2016; 2017: GM n° 75 del 31/03/2017; GM n° 68 del 29 marzo 2018, GM 84 del 05 Aprile 2020) e originariamente adottate con le seguenti, sempre di Giunta Municipale, che si intendono qui interamente richiamate a formare parte integrante e sostanziale della presente:
 - e. n° 181 del 13 maggio 2006 "Tariffe Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni"*
 - f. n° 182 del 13 maggio 2006 "Tariffe TOSAP"*
 - g. n° 183 del 13 maggio 2006 "Canone depurazione e fognatura"*

b. n° 188 del 13 maggio 2006 "Servizi a domanda individuale ed a carattere produttivo"

- Che le tariffe TOSAP, Diritti sulle pubbliche Affissioni e tariffe Imposta Comunale sulla pubblicità 2015 sono quelle indicate nell'allegato E) della deliberazione di Giunta Municipale n° 119 del 16 Aprile 2010.
- Che nel Decreto anticrisi (*Decreto Legge n° 34 del 19 maggio 2020*) è stata prevista l'esenzione dal pagamento della Tosap e dalla necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica per l'installazione di dehor, tavolini, sedute e ombrelloni da parte di gestori di bar, pizzerie e ristoranti, introducendo una rilevante misura di sostegno in favore delle imprese di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (*articolo 5 della legge 287/1991*), quali bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, gelaterie, pasticcerie, birrerie ed esercizi simili, che non vale, *invece*, anche per esercizi di vicinato del settore alimentare autorizzate a effettuare il consumo sul posto o artigiani del settore alimentare come le pizzerie d'asporto.
- Che in base a tale misura, *finalizzata alla promozione della ripresa di queste attività economiche fra le più danneggiate dall'emergenza Covid - 19*, i titolari di bar e ristoranti sono esentati dal pagamento della Tosap al Comune per il periodo dal 1° maggio scorso al prossimo 31 ottobre 2020 per l'acquisizione di concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico.
- Che l'Ente applichi quanto chiarito dall'Anci con nota prot. n° 41/VSG/sd del 21/05/2020, che l'esonero trovi applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico oltre che all'ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.
- Che come precisato dall'articolo 181 del Dl 34/2020 ed in particolare dai commi 1-bis e 1-quater introdotti dalla Legge di conversione, è disposta l'esenzione dal pagamento della Tosap temporanea in favore dei titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al Decreto Legislativo n° 114/1998, dando atto che l'esenzione riguarda il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020, periodo caratterizzato dalla chiusura totale o parziale dei mercati su aree pubbliche.
- Che le aliquote e tariffe in vigore per l'anno scolastico 2020/2021 per il Servizio trasporto scolastico e refezione scolastica sono state approvate con deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n° 40 del 16 Luglio 2020.
- Che le aliquote IMU 2020 sono state approvate con deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n° 11 del 16 Luglio 2020
- Che è confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n° 13 del 14/11/2013 fissata allo 0,8 %.
- Che con deliberazione del Commissario Straordinario e del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n° 12 del 16 Luglio 2020 sono state approvate le tariffe TARI 2010 a titolo di acconto pari a 3/4 rate del 2019.
- Che per l'Ente, in base alle previsioni del Bilancio 2020, il tasso di copertura dei Servizi a domanda individuale ed a carattere produttivo, è il seguente:

SERVIZIO	RICAVI	COSTI	% DI COPERTURA
Mensa scolastica	€ 138.500,00	€ 150.000,00	92,33%
Museo - Biblioteca - auditorium	€ 4.000,00	€ 214.458,00	1,87%
Campo Sportivo/Palazzetto dello Sport	€ 25.000,00	€ 119.506,00	20,92%
Trasporto scolastico	€ 30.000,00	€ 210.000,00	14,29%
TOTALE	€ 197.500,00	€ 693.964,00	28,46%

- che L'Ente, in base all'articolo 45 del Decreto Legislativo n° 504/92 non è tenuto alla copertura minima del 36 % sui servizi a domanda individuale, in quanto *"Ente strutturalmente non deficitario"*.
- che per il triennio 2020/2022, come puntualmente risultante dall'allegato F, la spesa per il personale dipendente risulta in riduzione rispetto alla media del triennio 2011/2013.
- Che risulta, *conseguentemente*, rispettato il vincolo della riduzione della spesa del personale.
- Di disporre la notifica della presente ai Dirigenti dell'Area Finanziaria, Area amministrativa e Tecnica.
- Di dichiarare, *stante l'urgenza*, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e *ss.mm.ii*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.ssa Silvana D'AGOSTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Concettina ROMANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che, su conforme dichiarazione dell'impiegato addetto, copia della suesposta deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, a partire dal 25 AGO 2020.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ariano Irpino, li

25 AGO 2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 del D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
(art. 134, comma 3, D.lgs. 267/2000)

è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
(art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ariano Irpino, li

25 AGO 2020

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO È
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE
AL N. REG. _____ DAL 25 AGO 2020 AL

ARIANO IRPINO, LI 25 AGO 2020 L'IMPIEGATO ADDETTO

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Ariano Irpino, li

25 AGO 2020



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE